



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



OGGETTO: Disciplina delle attività di selezione, formazione, coordinamento ed equipaggiamento degli operatori ittici volontari, nonché limiti al rimborso spese, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), di seguito "legge", la quale ha riformato la disciplina della pesca nelle acque interne stabilendo fra l'altro che l'Ente tutela pesca istituito dall'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, assume la denominazione di all'Ente Tutela Patrimonio Ittico, di seguito "Ente";

VISTO, in particolare:

- l'articolo 18, il quale dispone che l'Ente può avvalersi di operatori ittici volontari che vengono selezionati, formati, coordinati ed equipaggiati secondo i criteri e le modalità previsti con provvedimento del Direttore Generale, il quale stabilisce anche i limiti per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata;

VISTO il proprio Decreto n. 732/URAG del 23/10/2019 con il quale è stata disciplinata la figura degli operatori ittici volontari ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42;

RITENUTO necessario disporre per il maggior tempo possibile dell'esperienza professionale acquisita dagli operatori che collaborano alla gestione degli impianti, stante le rilevate difficoltà nel reperire personale in possesso dell'esperienza e della capacità professionale richiesta dall'attività di allevamento ittico;

STIMATO opportuno prevedere un limite di età anche superiore ai 75 anni per gli operatori ittici volontari che collaborano alla gestione degli impianti, ma non superiore agli 80 in considerazione dell'impossibilità di assicurare i volontari dopo il compimento dell'ottantesimo anno di età;

VALUTATO altresì utile a superare le rilevate difficoltà nel reperire personale in possesso dell'esperienza e della capacità professionale richiesta dall'attività di allevamento ittico, il consentire al personale operaio assunto dall'Ente ai sensi dell'articolo 11, comma 16, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000) di richiedere, dopo la propria messa in quiescenza, la nomina ad operatore ittico volontario per collaborare con l'Ente;

RITENUTO opportuno fissare un numero minimo di 8 (otto) interventi all'anno per ogni Operatore ittico volontario;

VISTO il parere della Agenzia delle Entrate sull'interpello n. 909 – 12382/2010 del 3 marzo 2010, che ha riconosciuto la non imponibilità ai fini fiscali del rimborso spese erogato ai volontari, affermando in particolare che:

- i rimborsi intesi come mera restituzione delle spese sostenute per conto di terzi, a favore di soggetti con cui i committenti non intrattengono rapporti di lavoro, non rappresentano un reddito e pertanto non sono imponibili ai fini fiscali;

- le spese da rimborsare devono risultare da una richiesta scritta fatta dal volontario, devono essere debitamente documentate e risultare esplicitamente legate con la specifica attività di volontariato prestata;

Responsabile del procedimento: dott. Francesco Miniussi

Responsabile dell'istruttoria: Giulio Bolognini

Visto di Ragioneria: Marco Zoletto

- le modalità del rimborso devono essere preventivamente disciplinate;
- il rimborso spese deve essere di ammontare congruo rispetto all'effettiva spesa sostenuta (inidoneo quindi a costituire un compenso mascherato), in quanto il volontario non persegue un fine di lucro;

VALUTATE rimborsabili agli operatori ittici volontari, ai sensi del citato parere della Agenzia delle Entrate, le spese per vitto relative ai pasti consumati nel luogo di svolgimento dell'attività o sul tragitto di andata e ritorno, e quelle di viaggio per il tragitto più breve dalla residenza al luogo di raccolta individuato da ETPI, purché corrispondenti alle date e luoghi degli interventi sul territorio richiesti da ETPI, nonché altri importi anticipati dal volontario per l'acquisto urgente di beni di valore non superiore a cinquanta euro, necessari a prestare l'attività richiesta da ETPI;

VALUTATE invece come non rimborsabili le spese non documentate, i rimborsi forfetari, le spese non riferibili all'attività di volontariato prestata;

RITENUTO necessario stabilire che la presentazione a ETPI della documentazione della spesa debba avvenire entro dieci giorni dalla fine di ogni trimestre;

VISTO il proprio decreto n. 772/URAG del 28/10/2022 con il quale le modalità di rimborso chilometrico dei volontari sono state uniformate a quelle previste per i dipendenti della Regione;

VALUTATO di rimborsare le spese di viaggio effettivamente sostenute dal volontario per il tragitto più breve dalla residenza al luogo di raccolta individuato da ETPI, documentate da ricevute per pedaggi autostradali, biglietti di viaggio in treno/corriera, parcheggio; nel caso di uso di mezzi propri, di uniformare il rimborso chilometrico spettante ai volontari a quello previsto per il personale dipendente della Regione;

VALUTATO di autorizzare l'uso di mezzi propri soltanto nelle circostanze in cui tale scelta risulti economicamente e logisticamente più conveniente per ETPI oppure quando l'uso di mezzi pubblici sia inconciliabile con le peculiarità dell'attività da espletare;

RITENUTO di favorire la conoscenza del presente decreto mediante la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

DECRETA

1. di approvare il seguente schema per la disciplina delle attività di selezione, formazione, coordinamento ed equipaggiamento degli operatori ittici volontari, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne).

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Miniussi
(documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 82/05 e s.m.i.)

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SELEZIONE, FORMAZIONE, COORDINAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO DEGLI OPERATORI ITTICI VOLONTARI DELL'ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

CAPO PRIMO (Criteri e modalità)

- Art 1. OGGETTO
- Art 2. PRINCIPI
- Art 3. OPERAZIONI AFFIDATE
- Art 4. NOMINA DELL'OPERATORE ITTICO VOLONTARIO
- Art 5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
- Art 6. CORSO DI FORMAZIONE
- Art 7. COMPITI DELL'OPERATORE ITTICO VOLONTARIO
- Art 8. NUMERO MINIMO DI OPERAZIONI RICHIESTE
- Art 9. REVOCA DELLA NOMINA
- Art 10. ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- Art. 11 MEZZI ED EQUIPAGGIAMENTO
- Art. 12 CASI SPECIALI DI NOMINA

CAPO SECONDO (Rimborsi spesa)

- Art. 13 DISCIPLINA E LIMITI DEL RIMBORSO SPESE
- Art. 14 APPLICAZIONE

ALLEGATO A - Equipaggiamento dell'operatore ittico volontario.

CAPO PRIMO (Criteri e modalità)

Art. 1. OGGETTO

1. Il presente decreto disciplina le attività di selezione, formazione, coordinamento ed equipaggiamento degli operatori ittici volontari, per supportare l'Ente nello svolgimento delle operazioni elencate dall'articolo 3.
2. Il presente decreto determina i limiti per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli operatori ittici volontari per l'attività prestata.

Art. 2. PRINCIPI

1. L'attività degli operatori ittici volontari è prestata senza fini di lucro, in modo personale, spontaneo, volontario e gratuito; non è retribuita e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. E' diretta a supportare ETPI nel perseguimento delle funzioni istituzionali ed è resa secondo le direttive da questo impartite.
2. ETPI organizza l'attività degli operatori ittici volontari e provvede a dotarli di mezzi ed equipaggiamento; definisce le aree operative di intervento sul territorio, i programmi di intervento e le relative modalità, le priorità operative.
3. ETPI stipula idonee coperture assicurative del personale volontario per il rischio infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 3. OPERAZIONI AFFIDATE

1. L'operatore ittico volontario supporta ETPI nelle attività di seguito elencate:
 - a) collaborazione nella gestione degli impianti ittici e salvaguardia della fauna ittica in difficoltà;
 - b) operazioni di immissione a scopo di pesca sportiva e ripopolamento;
 - c) raccolta di dati e campioni biologici per i monitoraggi ambientali e della fauna ittica, per lo studio e la ricerca scientifica, anche per conto di terzi;
 - d) controllo dei livelli dei fiumi e ricerca attrezzature di pesca non consentite;
 - e) allestimento di stand presso fiere e mostre;
 - f) altre operazioni funzionali alla realizzazione delle sopra elencate attività.

Art. 4. NOMINA DELL'OPERATORE ITTICO VOLONTARIO

1. ETPI pubblica sul proprio sito istituzionale e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il bando per la selezione degli operatori ittici volontari tramite partecipazione al corso di formazione e superamento dell'esame finale.
2. ETPI, nei limiti delle risorse disponibili, può determinare nel bando il numero degli operatori da nominare.
3. I soggetti in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 5, che hanno partecipato al corso di formazione e superato l'esame finale, sono nominati operatore ittico volontario con decreto del Direttore generale dell'ETPI fino al compimento di 80 anni.
4. Tutti i soggetti nominati vengono inseriti nell'elenco degli operatori ittici volontari dell'ETPI.
5. In qualunque momento l'operatore ittico volontario può presentare per iscritto la rinuncia.

Art. 5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO

1. L'operatore ittico volontario deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi dell'Unione europea;
 - b) avere raggiunto la maggiore età e non superato 70 anni;
 - c) non aver subito, nei tre anni precedenti la domanda, irrogazione di sanzione amministrativa per violazioni alla normativa di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico, nonché alla disciplina dell'attività venatoria ed ittica;
 - d) possesso della patente di guida di categoria B;
 - e) non essere affetto da patologie non assicurabili contro il rischio di infortuni.

Art. 6. CORSO DI FORMAZIONE

1. Il corso di formazione è organizzato da ETPI, che fornisce gratuitamente agli iscritti il materiale logistico e tecnico; ha la durata di almeno dieci ore, articolate in lezioni tenute da personale esperto e qualificato nelle seguenti materie, riguardanti la gestione delle risorse ittiche delle acque interne regionali:
 - a) elementi di idrobiologia e riconoscimento delle principali specie d'acqua dolce;
 - b) cattura del pesce e tecniche di carico, scarico e trasporto;
 - c) norme e precauzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) esercitazioni pratiche.
2. Gli operatori ittici volontari che intendano collaborare nella gestione degli impianti ittici devono frequentare un ulteriore specifico corso di formazione, della durata di almeno due ore, riguardante le operazioni principali che vengono svolte in impianto nonché la normativa e le autorizzazioni ambientali propedeutiche alla corretta conduzione degli impianti ittici, con particolare riferimento alla disciplina della concessione, degli scarichi ed autorizzazioni idrauliche.

Art 7. COMPITI DELL' OPERATORE ITTICO VOLONTARIO

1. L'operatore ittico volontario:
 - a) opera con prudenza, diligenza e perizia;
 - b) utilizza, durante gli interventi, i mezzi e l'equipaggiamento assegnati;
 - c) in caso di perdita del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), segnala a ETPI il fatto senza ritardo;
 - d) usa con cura e diligenza i mezzi e le attrezzature assegnati in dotazione, senza alterare alcun dispositivo;
 - e) rispetta le misure di prevenzione e di protezione dai rischi sui luoghi di lavoro impartite da ETPI e informa l'Ente di eventuali inosservanze di cui sia venuto a conoscenza o di deficienze di funzionamento di mezzi, attrezzature ed equipaggiamento in dotazione assegnati;
 - f) osserva il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, che si estende agli operatori ittici volontari in quanto compatibile;
 - g) partecipa ai corsi di aggiornamento organizzati dall'ETPI;

- h) in caso di rinuncia, riconsegna i mezzi e l'equipaggiamento ricevuti in dotazione.
2. L'operatore ittico volontario opera nel rispetto dei programmi di lavoro disposti da ETPI e si attiene ai modi, orari e località di intervento determinati dall'ETPI. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, il volontario si impegna a rendere la prestazione con continuità, dando tempestiva comunicazione a ETPI delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.
 3. L'attività dell'operatore ittico volontario è incompatibile con la contestuale attività di vigilanza volontaria sulla pesca.
 4. Se un volontario ha notizia di un illecito nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato, ne dà immediatamente notizia a ETPI.

Art. 8. NUMERO MINIMO DI OPERAZIONI RICHIESTE

1. A ciascun volontario è richiesta annualmente la prestazione di minimo otto interventi nelle date programmate dall'Ente.
2. In caso di sospensione dall'attività per gravi motivi, si considera dovuto il numero minimo di operazioni proporzionale al periodo di attività effettivamente prestato.
3. L'Ente si riserva di revocare la nomina ad operatore ittico volontario nel caso il numero operazioni effettivamente prestate risulti minore di quello minimo stabilito.

Art. 9. DECADENZA DELLA NOMINA

1. Le violazioni dei compiti elencati dall'articolo 7 devono risultare da specifica contestazione scritta del Direttore generale dell'ETPI. Nei casi di violazione grave, è disposta la decadenza della nomina motivata dai gravi motivi accertati.
2. E' altresì disposta la decadenza della nomina al venir meno del requisito previsto dalla lettera c) dell'articolo 5.

Art. 10. ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi sono effettuati da squadre aventi composizione e numero variabile in base alle disponibilità rese dai volontari e al tipo di operazione da eseguire. L'attività delle squadre è coordinata da ETPI tramite proprio personale.
2. In casi particolari un operatore ittico volontario, individuato dal Direttore generale in ragione dell'esperienza in campo ittico, della capacità tecnica rilevabile dall'attività svolta, dell'anzianità di nomina, può coordinare l'attività di uno o più operatori.

Art. 11. MEZZI ED EQUIPAGGIAMENTO

1. Per lo svolgimento delle operazioni affidate l'operatore ittico è autorizzato a condurre i mezzi e le imbarcazioni ETPI, purché munito di regolare patente di guida e nautica, ove richieste.
2. Nei confronti dei conducenti dei mezzi, ETPI richiede il rispetto della normativa in materia e rimanda i controlli previsti dalla normativa sulla prevenzione e protezione al medico competente.
3. L'operatore al quale ETPI abbia affidato in custodia mezzi ed attrezzature, cura la disponibilità di tutto quanto necessario all'intervento.
4. L'ETPI fornisce ad ogni operatore ittico volontario l'abbigliamento indicato nell'allegato A al presente regolamento nonché i DPI necessari allo svolgimento di operazioni particolari. In relazione alle mansioni e alla frequenza dei servizi svolti da ciascun Operatore ittico volontario, ETPI può fornire ulteriori capi e attrezzature tecniche utili a limitare il disagio da microclimi severi e al fine di rendere riconoscibile il personale, in particolare quello impegnato nelle attività sul territorio nonché in quelle a contatto con il pubblico.

Art. 12. CASI SPECIALI DI NOMINA

1. Sono nominati a semplice richiesta dell'interessato, se in possesso dei requisiti elencati alle lettere a), c) d) e) dell'articolo 5, le seguenti categorie di soggetti:

- a) il personale operaio assunto dall'Ente ai sensi dell'articolo 11, comma 16, della legge regionale n. 13/2000, dopo la propria conclusione del rapporto di lavoro;
- b) il personale dipendente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, assegnato all'ETPI, dopo la conclusione del rapporto di lavoro con ETPI ;
- c) le guardie giurate volontarie che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino inserite nell'elenco tenuto da ETPI ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della Legge regionale n. 42/2017;
- d) coloro che in passato hanno ottenuto il decreto di nomina a operatore ittico volontario oppure a guardia giurata volontaria e che in tale veste hanno operato per l'Ente per almeno un anno.

Art. 13. DISCIPLINA E LIMITI DEL RIMBORSO SPESE

1. Sono rimborsabili agli operatori ittici volontari le tipologie di spesa, nei limiti massimi di importo e al ricorrere delle condizioni precisati ai commi seguenti.
2. Sono rimborsabili le spese per i pasti consumati nel luogo di svolgimento dell'attività o sul tragitto di andata e ritorno entro il limite di euro 15,00= a pasto.
3. E' rimborsato un pasto nel caso in cui l'attività prestata sia stata effettuata per una durata superiore a sei ore nella stessa giornata; sono rimborsati due pasti nel caso in cui l'attività prestata sia stata effettuata per una durata di almeno dieci ore nella stessa giornata. Il tempo necessario al volontario per raggiungere il luogo di ritrovo o il luogo di intervento concorre alla quantificazione della durata dell'attività.
4. Sono rimborsabili le spese di viaggio documentate da ricevute per pedaggi autostradali, biglietti di viaggio in treno/corriera, parcheggio; nel caso di uso di mezzi propri, è rimborsato per ogni chilometro di effettivo percorso l'importo di indennità chilometrica pari a quello spettante per i dipendenti della Regione e stabilito con decreto trimestrale dall'amministrazione regionale. E' autorizzato l'uso di mezzi propri soltanto nelle circostanze in cui tale scelta risulti economicamente o logisticamente più conveniente per ETPI oppure quando l'uso di mezzi pubblici sia inconciliabile con le peculiarità dell'attività da espletare.
5. Eventuali altre spese riguardanti gli importi anticipati dal volontario per l'acquisto urgente di beni di valore non superiore a cinquanta euro, necessari a prestare l'attività richiesta da ETPI.
6. Le spese di pernottamento e le spese per la consumazione dei pasti fuori dal territorio regionale analogamente a quanto previsto per il personale dipendente della Regione.
7. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute è pagato da ETPI dietro presentazione in originale della seguente documentazione:
 - a) fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale, recante la natura dei beni fruiti o acquistati;
 - b) biglietti di viaggio, tagliandi dei pedaggi/parcheggi. Per i pedaggi autostradali anche dietro presentazione di fatture telepass con allegato riepilogo viaggi.
8. La presentazione a ETPI della documentazione della spesa deve avvenire entro la fine di ogni trimestre o entro 10 gg dalla sua effettuazione nel caso di spese sostenute nella settimana che precede la conclusione del trimestre, pena la perdita del rimborso.

Art. 14. APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica agli operatori ittici volontari che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino inseriti nell'elenco tenuto da ETPI ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della Legge regionale n. 42/2017 nonchè agli operatori ittici volontari reclutati in seguito.

Allegato A-

Abbigliamento e DPI forniti obbligatoriamente
all'operatore ittico volontario da ETPI

- Gillet alta visibilità
- Scarponi impermeabili con suola anti scivolo
- Waders antiinfortunistici
- occhiali paraschizzi;